

---

**Ordinanza  
concernente la banca dati sul traffico di animali  
(Ordinanza BDTA)**

**Modifica del ... maggio 2013**

Disegno del 26.10.2012

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> La completezza e la correttezza della storia di un animale della specie bovina sono indicate dallo stato della storia dell'animale. Se la storia dell'animale è completa e corretta, il suo stato è "OK". Se è incompleta o errata, il suo stato è "scorretta". Se le notifiche non pervengono entro il termine di notifica e il relativo termine di invio, la storia dell'animale presenta lo stato "provvisoriamente OK".

*Art. 12 cpv. 1 lett. b<sup>bis</sup>, 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:

b<sup>bis</sup>. per animali della specie bovina: lo stato della storia dell'animale di ogni singolo animale;

<sup>2</sup> Ogni persona può effettuare al massimo 30 consultazioni al giorno, giusta il capoverso 1 lettere a, b e d; esse sono gratuite.

<sup>2bis</sup> Le consultazioni, giusta il capoverso 1 lettere b<sup>bis</sup> e c, sono consentite illimitatamente e gratuitamente.

*Art. 20 cpv. 6*

<sup>6</sup> Aggiorna, dopo ogni notifica concernente un animale della specie bovina, il suo stato della storia dell'animale.

II

<sup>1</sup> **RS 916.404.1**

*Modifica del diritto vigente*

L'ordinanza del 10 novembre 2004<sup>2</sup> concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 3*

<sup>3</sup> Trattandosi di animali della specie bovina, al momento della notifica di macellazione lo stato della storia dell'animale, giusta l'articolo 3 capoverso 1bis dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011<sup>3</sup>, deve essere "OK" o "provvisoriamente OK".

## III

La presente modifica entra in vigore il .... 2013.

... maggio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, ...

La cancelliera della Confederazione, ....

<sup>2</sup> RS 916.407  
<sup>3</sup> RS 916.401.1